



## COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011

COPIA

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

**N. 7 del 28-03-2018**

---

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2018. Conferma.**

---

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo, in CASTEL DI LAMA, , nella civica residenza il Commissario Prefettizio Dott. Giuseppe Dinardo. Assistito dal Segretario Travaglini Rinaldo.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

**TENUTO CONTO** inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari

condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni suddette, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**CONSIDERATO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale I.U.C. e che alla luce di queste novità normative si ritiene integrare il medesimo aggiungendo un punto *bis* all'art.10.B il cui contenuto viene esplicitato nell'allegato "A" a questa deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e successivamente inserito nel contesto del Regolamento che verrà di conseguenza nuovamente pubblicato ai sensi di legge;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che tale blocco permane anche per gli esercizi 2017 e 2018, giuste disposizioni confermate a riguardo;

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 09 febbraio 2018 che differisce al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2018-2020;

**VISTO** inoltre che questo Comune a far data dal 21 Agosto 2017 risulta commissariato in seguito alle dimissioni contestuali, collettive ed irrevocabili di n.7 consiglieri rappresentanti la metà più uno dei consiglieri che componevano il Consiglio Comunale e che pertanto il Prefetto di Ascoli Piceno ha dichiarato sospeso il Consiglio Comunale di questo Ente (poi definitivamente sciolto con DPR del 15/09/2017), nominando il Commissario Straordinario e conferendo al medesimo i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale;

Dato atto che il territorio del Comune di Castel di Lama è stato interessato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti rientrando tra i comuni del cratere;

**CONSIDERATO** che gli eventi sismici hanno già generato conseguenze importanti che si protrarranno nel tempo sulla mole tributaria di questo Comune essendo stati definiti esenti per legge dall'imposta IMU tutti i fabbricati risultati inagibili totalmente o parzialmente a causa del terremoto a far data dalla rata di imposta scadente a dicembre 2016;

**PREVISTO** pertanto un gettito precauzionale nell'importo e considerato che il mancato introito per le motivazioni sopra esposte dovrebbe essere oggetto di rimborso da parte dello Stato;

**RITENUTO** pertanto di confermare, per l'anno 2018 le aliquote dell'IMU stabilite per l'anno 2017 tenendo conto degli equilibri di bilancio e di quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

**DATO ATTO** che per tutti gli aspetti di dettaglio si rinvia al sopra citato Regolamento comunale sulla I.U.C. , con riferimento alla componente IMU ;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse e le relative motivazioni sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di confermare, per l'anno 2018 le aliquote dell'IMU stabilite per l'anno 2017 tenendo conto degli equilibri di bilancio e di quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

**DI DARE ATTO** pertanto di stabilire quanto segue:

- il versamento del tributo in oggetto, per l'anno 2018 è effettuato in n. 2 rate;
- la prima rata (acconto) con scadenza il 18.06.2018 e la seconda rata ( saldo), con scadenza il 17.12.2018;

**DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

**DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti di dettaglio, ivi compresa la disciplina delle esenzioni, riduzioni e detrazioni, si rinvia al sopra citato Regolamento comunale sulla I.U.C. , con riferimento alla componente IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 adottata in data 13/05/2015 come modificato ed integrato con successivi atti ultimo dei quali Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016;

**DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Travaglini Rinaldo

**IL COMMISSARIO**  
F.to Dinardo Giuseppe

---

**La presente copia è conforme all'originale.**

Castel di Lama, addì 12-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Reg.pubb.N. 376 li 12-04-2018

\*\*\*\*\*

Certificato di eseguita  
pubblicazione  
\*\*\*\*\*

La pubblicazione all'Albo Pretorio  
è iniziata in data odierna.

IL SEGRETARIO  
F.to Travaglini Rinaldo

| N. 376 del Reg.  
|  
| Il sottoscritto Segretario certi-  
| fica che la presente deliberazione  
| é stata pubblicata in copia allo  
| Albo Pretorio di questo Comune dal  
| 12-04-2018 al 27-04-2018 e che  
| contro di essa non sono/sono  
| pervenute opposizioni o ricorsi.

| Addì

**IL SEGRETARIO**